

## **Società Entrate Pisa S.r.l.**

### **S T A T U T O**

#### **TITOLO I**

##### **Denominazione, sede, oggetto e durata**

###### **Art. 1 – Costituzione e denominazione**

1. E' costituita la società a responsabilità limitata, a capitale interamente pubblico, denominata "Società Entrate Pisa S.r.l.", in forma abbreviata "SEPI S.r.l.".
2. Il presente statuto è parte integrante dell'atto costitutivo della società.

###### **Art. 2 – Sede**

1. La società ha sede legale nel territorio del Comune di Pisa, all'indirizzo risultante dal Registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle Disposizioni di attuazione al Codice Civile.
2. La società può trasferire la sede legale nell'ambito del territorio del Comune di Pisa ed istituire e sopprimere sedi secondarie nel territorio nazionale.

###### **Art. 3 – Oggetto sociale**

1. SEPI S.r.l. è società strumentale delle amministrazioni pubbliche locali che ne sono socie, ai sensi dell'art. 13 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività propria di tali amministrazioni nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di competenza delle stesse in materia di tributi e di altre entrate proprie.
2. In particolare, la società può svolgere per i soci le seguenti attività:
  - a) gestione, liquidazione, accertamento, riscossione ordinaria, riscossione coattiva, contabilizzazione, rendicontazione di tributi e di altre entrate proprie dei soci, nonché le attività ad esse connesse, complementari o di supporto, ivi inclusa la gestione del contenzioso;
  - b) svolgimento delle funzioni amministrative connesse, complementari o di supporto alle attività di cui al punto precedente, incluse anche, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le funzioni di controllo e di contrasto all'evasione ed elusione tributaria e tariffaria, le funzioni autorizzatorie in materia di occupazioni di spazi ed aree pubbliche, di pubblicità e di pubbliche affissioni, la funzione sanzionatoria, il tutto nei limiti e con le modalità previste dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti;
  - c) supporto e assistenza tecnica ai soci per la definizione delle politiche fiscali, per l'attuazione delle stesse e per la valutazione degli effetti, incluso lo studio e la predisposizione di atti amministrativi e normativi dei soci in materia di entrate.
3. L'esercizio delle funzioni amministrative può riguardare sia lo svolgimento completo di procedimenti e l'adozione dei provvedimenti finali sia lo svolgimento di parte di essi o di sub-procedimenti.
4. L'affidamento diretto alla società, da parte del socio, della produzione di beni e servizi strumentali e dello svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative è definito mediante contratto di servizio.
5. La società, nei limiti di cui all'art. 13 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 e nel rispetto del presente statuto, può porre in essere tutte le operazioni necessarie od utili al perseguimento dello scopo sociale.
6. La società non può svolgere prestazioni a favore di soggetti pubblici o privati diversi dai soci, né in affidamento diretto né con gara.
7. La società può ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento destinate ad ampliare il proprio patrimonio, con contestuale definizione dei piani di ammortamento. La società può effettuare operazioni di finanziamento passivo a breve termine finalizzate a superare carenze di liquidità. E' escluso il ricorso a strumenti finanziari derivati.
8. I beni della società destinati alla produzione di beni e servizi strumentali all'attività propria dei soci e/o allo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di competenza degli stessi, fintanto che perdura tale destinazione, non possono essere alienati, non possono essere oggetto di garanzie reali volontarie, né su di essi possono essere costituiti diritti di terzi suscettibili di alterarne la destinazione.

###### **Art. 4 – Durata**

1. La Società ha durata fino al 31 dicembre 2050; può essere sciolta anticipatamente o prorogata, ai sensi di legge.

**TITOLO II**  
**Capitale sociale, soci, trasferimento delle quote, prelazione, gradimento, recesso, esclusione, unico socio, direzione e coordinamento, finanziamenti**

**Art. 5 - Capitale sociale**

1. Il capitale sociale è di euro 2.585.000,00, interamente versato. Le quote di partecipazione dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento, ai sensi dell'art. 2468 del Codice Civile.
2. I diritti sociali, ivi compreso il diritto agli utili, spettano ai soci in proporzione alla partecipazione da ciascuno posseduta.
3. Il capitale sociale può essere aumentato, con deliberazione dell'assemblea dei soci, mediante conferimenti in denaro, in crediti e/o in natura. L'aumento di capitale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi. Si applica l'art. 2481-bis del Codice Civile.
4. La società, con deliberazione dell'assemblea, può aumentare il capitale imputando ad esso le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili, ai sensi dell'art. 2481-ter del Codice Civile.
4. Il capitale sociale può essere altresì ridotto con deliberazione dell'assemblea dei soci. Si applica l'art. 2482 e seguenti del Codice Civile.

**Art. 6 – Soci**

1. Possono assumere e mantenere la qualità di socio esclusivamente le amministrazioni pubbliche locali che si avvalgono della società per la produzione di beni e servizi strumentali alla propria attività nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di competenza delle stesse.
2. La qualità di socio comporta l'adesione incondizionata allo statuto ed a tutte le deliberazioni assembleari anche anteriori all'acquisto di detta qualità.

**Art. 7 – Trasferimento delle quote, diritto di prelazione e clausola di gradimento**

1. Le partecipazioni sono liberamente trasferibili in conformità alla legge ed alle disposizioni del presente statuto.
2. Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la propria quota, deve previamente offrirla in prelazione agli altri soci dandone comunicazione all'amministratore unico, per posta elettronica certificata o lettera raccomandata a.r., contenente indicazione del nominativo del terzo o dei terzi disposti all'acquisto, del prezzo e delle modalità della vendita e/o del diverso negozio che integra il trasferimento.
3. L'amministratore unico, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione del socio offerente, comunica agli altri soci, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata a.r., il contenuto dell'offerta in prelazione.
4. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente manifestano all'amministratore unico, a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata a.r., la propria incondizionata volontà di acquistare la quota offerta.
5. L'amministratore unico, entro dieci giorni dal ricevimento di dette manifestazioni di volontà, provvede a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci, a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata a.r., delle dichiarazioni di esercizio del diritto di prelazione pervenute.
6. La prelazione deve essere esercitata su tutta la quota offerta.
7. Qualora la prelazione venga esercitata da più soci, la quota offerta viene attribuita ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.
8. Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi, la quota è trasferibile purché a condizioni non difformi rispetto a quelle indicate nell'offerta in prelazione.
9. In ogni caso il trasferimento di quote di partecipazione a soggetti diversi dai soci è subordinato al gradimento dell'assemblea; questa si esprime entro 30 giorni dalla richiesta del socio che intende trasferire le quote detenute.

**Art. 8 – Recesso del socio**

1. Spetta al socio il diritto di recesso nelle ipotesi di cui all'art. 2473 e all'art. 2497-quater del Codice Civile nonché negli altri casi previsti dalla legge.
2. Inoltre spetta al socio il diritto di recesso nel caso in cui, per qualsiasi motivo, cessi di avvalersi della società per la produzione di beni e servizi strumentali alla propria attività e per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative.
3. Il socio che recede ha diritto ad ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica la disciplina in materia di recesso prevista dall'art. 2473 del Codice Civile.

**Art. 9 – Esclusione del socio**

1. Il socio, che per il periodo continuato di almeno un anno non si avvale della società per la produzione di beni e servizi strumentali alla propria attività e per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative, può essere escluso ai sensi dell'art. 2473-bis del Codice Civile.
2. Il valore della partecipazione del socio escluso è determinato in proporzione del patrimonio sociale.

**Art. 10 – Unico socio**

1. Quando la società risulta appartenere ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, l'amministratore unico provvede tempestivamente alla relativa iscrizione nel Registro delle imprese.
2. Non appena si ricostituisce la pluralità dei soci l'amministratore unico provvede alla relativa iscrizione nel Registro delle imprese.
3. L'unico socio, o colui che cessa di essere tale, può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

**Art. 11 – Soggezione ad attività di direzione e coordinamento**

1. La società deve indicare la propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza nonché mediante iscrizione, a cura dell'amministratore unico, presso il Registro delle imprese.

**Art. 12 – Finanziamenti**

1. La società non può emettere titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 del Codice Civile.
2. La società può acquisire eventuali finanziamenti dei soci nel rispetto delle norme di legge.

### **TITOLO III** **Decisioni dei soci**

**Art. 13 – Convocazione dell'assemblea**

1. L'assemblea è convocata dall'amministratore unico mediante avviso spedito ai soci per posta elettronica certificata o lettera raccomandata a.r. almeno quindici giorni prima dell'adunanza.
2. L'avviso contiene l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
3. L'adunanza può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché nel territorio del Comune di Pisa.
4. L'assemblea è convocata almeno tre volte all'anno:
  - per approvare il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale cui si riferisce;
  - per prendere atto del rapporto infrannuale dell'amministratore unico non oltre il 10 settembre dell'esercizio cui si riferisce;
  - per autorizzare l'amministratore unico all'approvazione del budget di previsione, di norma, entro il 31 dicembre dell'esercizio precedente quello cui il budget si riferisce.

**Art. 14 – Presidenza dell'assemblea**

1. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.
2. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della sua costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti è dato conto nel verbale.
3. Il presidente nomina un segretario verbalizzante che può essere anche persona diversa dai rappresentanti dei soci intervenuti all'assemblea; ove il verbale debba avere forma di atto pubblico, lo stesso è redatto da un notaio, alla cui designazione provvede il presidente, nel qual caso non si procede alla nomina del segretario.

**Art. 15 – Intervento e decisioni dei soci**

1. Le decisioni dei soci sono adottate esclusivamente mediante deliberazione assembleare.
2. L'assemblea rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi e al presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.
3. Possono intervenire all'assemblea i soci che risultino tali mediante iscrizione nel Registro delle imprese competente.
4. Ogni socio può intervenire all'assemblea in persona del proprio legale rappresentante oppure a mezzo di persona delegata nel rispetto delle norme di legge.
5. Non può essere conferita delega all'amministratore unico, al sindaco revisore e ai dipendenti della società.
6. La delega deve avere forma scritta, deve essere rilasciata per una singola assemblea e viene allegata al verbale dell'assemblea cui si riferisce.
7. Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dalla legge o dal presente statuto ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale sociale.
8. L'assemblea è regolarmente costituita e delibera, rispettivamente, con la presenza e col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.
9. In ogni caso, la deliberazione assembleare si intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e l'amministratore unico ed il sindaco revisore sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.
10. Delle deliberazioni dell'assemblea è redatto apposito verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione, salvo che il verbale venga redatto da un notaio. Il verbale è steso sull'apposito libro della società. Il verbale riporta indicazione del voto espresso da ciascun socio.

**Art. 16 – Competenza dell'assemblea**

1. L'assemblea delibera sulle materie riservate alla competenza dei soci dall'art. 2479, comma 2, del Codice Civile o da altre disposizioni di legge, nonché sugli argomenti sottoposti alla sua approvazione dall'amministratore unico o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale. Comunque l'assemblea delibera sulle seguenti materie:

- a) approvazione del bilancio e distribuzione degli utili;
- b) modificazioni dello statuto;
- c) decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti sociali;
- d) trasferimento della sede legale, istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- e) aumento del capitale sociale e determinazione dell'eventuale sovrapprezzo e delle modalità e termini entro i quali può essere esercitato il diritto di sottoscrizione;
- f) riduzione del capitale sociale;
- g) gradimento di nuovi soci;
- h) esclusione del socio;
- i) nomina dell'amministratore unico e determinazione del compenso ad esso spettante;
- j) revoca dell'amministratore unico;
- k) nomina del sindaco revisore e determinazione del compenso ad esso spettante;
- l) operazioni di fusione e scissione;
- m) acquisto e cessione di ramo d'azienda;
- n) indirizzi all'amministratore unico in ordine agli obiettivi da perseguire;
- o) scioglimento della società, nomina del liquidatore e determinazione del relativo compenso.

2. L'assemblea delibera altresì le seguenti autorizzazioni per il compimento di atti dell'amministratore unico, ferma restando la responsabilità di quest'ultimo per gli atti compiuti:

- a) approvazione del budget annuale di previsione e dei suoi aggiornamenti;
- b) assunzione di nuovi servizi e funzioni, comunque rientranti nell'oggetto sociale;
- c) effettuazione delle operazioni di finanziamento passivo diverse da quelle a breve termine finalizzate a superare momentanee carenze di liquidità;
- d) prestazione di garanzie;
- e) acquisto, alienazione e permuta di immobili;
- f) locazione passiva di immobili;
- g) approvazione delle discipline interne di cui all'art. 19 del presente statuto;
- h) espletamento di procedure di assunzione di personale dipendente a tempo indeterminato.

3. Le decisioni dell'assemblea non vincolano il socio per quanto concerne i suoi distinti rapporti con la società in qualità di affidatario della produzione di beni e servizi strumentali e/o dello svolgimento di funzioni amministrative, ambiti regolati mediante distinto contratto di servizio.

## **TITOLO IV**

### **Amministrazione**

#### **Art. 17 – Amministratore unico**

1. La società è amministrata da un amministratore unico.

2. In relazione alla carica di amministratore unico operano le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile e dalle ulteriori disposizioni di legge vigenti. L'amministratore unico ha l'obbligo di comunicare immediatamente ai soci la sopravvenienza di una delle suddette cause.

3. L'assemblea, all'atto della nomina, stabilisce il compenso da corrispondere all'amministratore unico.

4. L'amministratore unico dura in carica per tre esercizi consecutivi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo di tali esercizi; sussistendone specifica motivazione, la delibera di nomina può stabilire un termine di durata inferiore. Egli è rieleggibile.

5. L'assemblea dei soci può revocare l'amministratore unico in caso di:

- a) perdita dei requisiti previsti per la nomina;
- b) impossibilità, derivante da qualsiasi causa, di svolgere l'incarico anche per un periodo di tempo determinato;
- c) rilevante inosservanza di norme di legge, regolamentari o statutarie, di deliberazioni assembleari o di contratti di servizio, mancato raggiungimento degli obiettivi, ad esso imputabili.

#### **Art. 18 – Poteri dell'amministratore unico**

1. L'amministratore unico ha la rappresentanza generale della società. Ad esso sono attribuiti tutti i poteri di amministrazione della società salve le sole competenze riservate all'assemblea dalla legge o dal presente statuto.

2. Le decisioni dell'amministratore unico, numerate e datate progressivamente e dallo stesso sottoscritte, risultano da apposito libro conservato presso la società.

3. L'amministratore unico può nominare un direttore generale stabilendone i poteri.

4. Per specifiche materie o categorie di atti l'amministratore unico può delegare al direttore generale e/o a taluni dipendenti la rappresentanza della società e la firma. In particolare, è attribuita al direttore generale e/o a dipendenti della società la responsabilità dei procedimenti e l'adozione degli atti relativi allo svolgimento esternalizzato delle funzioni amministrative del socio.

5. Gli atti del direttore generale e dei dipendenti cui sono attribuiti poteri di firma, numerati e datati progressivamente, sono conservati presso la società.
6. Non è delegabile dall'amministratore unico il potere di sottoporre all'assemblea gli atti da approvare o autorizzare nonché il rapporto infrannuale di cui all'art. 22.

#### **Art. 19 – Discipline interne**

1. Per regolare lo svolgimento dell'attività gestionale, l'amministratore unico, previa autorizzazione dell'assemblea, adotta le seguenti discipline interne:
  - a) il regolamento per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi, secondo i principi di cui al comma 3 dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  - b) il regolamento per l'acquisizione di beni, servizi e lavori in economia, secondo le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
  - c) le misure di organizzazione e di gestione atte a prevenire reati, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
  - d) il codice di comportamento dei dipendenti della società, conforme al codice di comportamento dei dipendenti del socio detentore della maggioranza relativa del capitale sociale.

### **TITOLO V**

#### **Sindaco e revisione legale dei conti**

#### **Art. 20 – Sindaco e revisione legale dei conti**

1. Ai sensi dell'art. 2477 del Codice Civile, la funzione di controllo e la revisione legale dei conti sono svolte da un sindaco revisore, scelto tra agli iscritti nel Registro dei Revisori legali dei conti.
2. Il sindaco revisore è nominato dall'assemblea.
3. Il sindaco revisore vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, ivi compresa l'osservanza delle norme amministrative e dei vincoli che si applicano alla società in relazione alla sua natura ed alla partecipazione al capitale di amministrazioni pubbliche locali, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed, in particolare, sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
4. Il sindaco revisore dura in carica per tre esercizi consecutivi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo di tali esercizi. E' immediatamente rieleggibile per una sola volta.
5. Il compenso spettante al sindaco revisore è determinato dall'assemblea nella seduta in cui avviene la nomina.

### **TITOLO VI**

#### **Budget, rapporto infrannuale, bilancio e utili**

#### **Art. 21 – Budget**

1. L'amministratore unico, di norma entro il 31 dicembre di ciascun anno, previa autorizzazione dell'assemblea, approva il budget di previsione per il triennio successivo, dettagliato a livello di singolo esercizio.
2. Il budget di previsione, predisposto sulla base degli indirizzi e degli obiettivi definiti dai soci, contiene:
  - a) gli obiettivi di gestione della società;
  - b) la previsione del risultato economico rappresentata secondo lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 del Codice Civile, riferita a ciascuno degli esercizi oggetto della programmazione;
  - c) il programma degli eventuali investimenti, con indicazione della spesa prevista in ciascun esercizio e della sua copertura;
  - d) la relazione illustrativa dell'amministratore unico.
3. In allegato alla rappresentazione del risultato economico di cui alla lettera b) del comma precedente, il budget riporta la rappresentazione analitica di tale risultato a livello di centri di ricavo/costo, distinti per soggetto affidante oltre che, eventualmente, per aree di attività, con riparto dei costi generali secondo criteri oggettivi predeterminati.
4. Il budget ha carattere autorizzatorio rispetto alla gestione.
5. Nel corso dell'esercizio l'amministratore unico può approvare eventuali revisioni e aggiornamenti del budget, previa autorizzazione dell'assemblea.
6. Qualora l'amministratore unico ritenga necessario e urgente discostarsi dal budget autorizzato dall'assemblea, adotta motivata decisione in tal senso; della decisione è data comunicazione ai soci nella prima seduta successiva dell'assemblea.
7. Nella relazione sulla gestione l'amministratore unico illustra le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati con riferimento al budget.

#### **Art. 22 – Rapporto infrannuale dell'amministratore unico**

1. L'amministratore unico riferisce all'assemblea semestralmente, non oltre il 10 settembre di ciascun anno, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione.
2. A tale scopo l'amministratore unico, unitamente alla convocazione dell'assemblea, trasmette ai soci ed al sindaco revisore un rapporto semestrale costituito da:

- a) conto economico consuntivo, relativo al periodo dal 1 gennaio al 30 giugno dell'anno in corso;
  - b) relazione amministrativa relativa allo stesso periodo.
3. La relazione analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive. Ove l'andamento della gestione sia tale da prefigurare la formazione di squilibri economici o finanziari, la relazione indica le azioni correttive già adottate e/o da adottare per scongiurare l'insorgenza.
4. L'assemblea, sulla base delle informazioni acquisite dai soci, esprime all'amministratore unico eventuali indirizzi.

#### **Art. 23 – Bilancio**

- 1. L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
- 2. Alla fine di ogni esercizio l'amministratore unico provvede alla formazione del bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredandolo con una relazione sulla gestione.
- 3. Il bilancio è redatto in forma ordinaria anche nel caso in cui la società abbia i requisiti previsti dall'art. 2435-bis del Codice Civile per la redazione in forma abbreviata.
- 4. Il bilancio di esercizio, unitamente alla relazione sulla gestione ed alla relazione del sindaco revisore, è trasmesso ai soci contestualmente all'avviso di convocazione della riunione dell'assemblea prevista per l'approvazione.

#### **Art. 24 - Utili**

- 1. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto il cinque per cento da destinare a riserva legale sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono ripartiti tra i soci in proporzione al capitale posseduto, salvo che, in ragione di specifiche motivazioni da indicare espressamente nel verbale, l'assemblea deliberi diversamente.
- 2. Il pagamento degli utili è effettuato tramite la banca designata dall'organo amministrativo ed avviene entro trenta giorni dalla data della delibera assembleare che approva la distribuzione.

### **TITOLO VII**

#### **Ulteriori norme per il controllo dei soci**

#### **Art. 25 – Controllo dei soci**

- 1. L'attività della società è improntata ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza; essa concorre al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica delle amministrazioni socie.
- 2. La società è soggetta al controllo dei soci sia in ragione della sua funzione strumentale che della proprietà pubblica del capitale sociale.
- 3. Relativamente alla gestione, in regime di affidamento diretto, da parte dei soci, della produzione di beni e servizi strumentali e dello svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative, la società è assoggettata ad un controllo funzionale analogo a quello che gli stessi soci esercitano sui propri uffici e servizi.
- 4. Il controllo dei soci si esplica attraverso:
  - a) le modalità stabilite dai contratti di servizio;
  - b) le modalità previste dal presente statuto;
  - c) le discipline regolamentari adottate dai soci ai sensi di legge;
  - d) le forme di coordinamento stabilite dai soci fra loro per assicurare l'esercizio congiunto del controllo.

#### **Art. 26 – Sistema informativo**

- 1. La società si conforma al sistema informativo definito da soci, finalizzato a rilevare i rapporti finanziari ed economico-patrimoniali fra questi e la società, anche ai fini della redazione del bilancio consolidato, nonché a rilevare la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società stessa, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.
- 2. La società trasmette senza indugio al socio, e per esso ai suoi organi e uffici, ogni informazione e/o atto utile o necessario all'esercizio di attività amministrative o di controllo, nonché in relazione ad obblighi di comunicazione, di pubblicità e di trasparenza previsti dalle norme in vigore, o all'acquisizione di elementi conoscitivi.
- 3. La relazione sulla gestione che corredo il bilancio evidenzia, fra l'altro, lo stato della situazione organizzativa della società, con indicazione del personale in organico, del relativo costo, nonché delle variazioni intervenute nel corso dell'esercizio.

#### **Art. 27 – Trasmissione di determinati atti ai soci**

- 1. L'amministratore unico trasmette ai soci, contestualmente all'avviso di convocazione della relativa assemblea:
  - a) il budget di previsione ed i suoi aggiornamenti;
  - b) il bilancio di esercizio unitamente alla relazione sulla gestione ed alla relazione del sindaco revisore;
  - c) il rapporto infrannuale.
- 2. La rappresentazione analitica del risultato economico, redatta ai sensi del comma 3 dell'art. 21, è riportata, oltre che in allegato al budget di previsione, anche in allegato al rapporto semestrale di cui all'art. 19 ed alla relazione sulla gestione, in forma tale da garantirne la confrontabilità.
- 3. Copia del verbale di ciascuna assemblea è trasmessa ai soci entro i dieci giorni successivi alla data della riunione.

## **TITOLO VIII**

### **Disposizioni finali**

#### **Art. 28 – Scioglimento e liquidazione**

1. In caso di scioglimento della società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina un liquidatore fissandone i poteri ed il compenso.

#### **Art. 29 - Controversie**

1. Per la risoluzione di eventuali controversie tra i soci o tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti relativi al rapporto sociale, è escluso il ricorso all'arbitrato.
2. Il foro competente è quello di Pisa.

#### **Art. 30 – Rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si osservano le disposizioni del Codice Civile e le altre norme di legge applicabili, ivi inclusa la disciplina amministrativa applicabile in relazione alla natura della società ed alle attività e funzioni amministrative da questa svolte.